



## Mostri giuridici

### Il penalista Flora spiega perché il concorso esterno è una forma di persecuzione indiscriminata

Roma. "L'associazione per delinquere è d'importazione, è l'association de malfaiteurs, reato previsto dal Codice napoleonico e rimasto anche dopo la riforma del 1994. Solo che in Francia per punire il legame criminale occorrono anche fatti e riscontri concreti", dice Giovanni Flora, professore ordinario di Diritto penale e presidente della Camera penale di Firenze. Un altro caso di mal francese, dunque. Invece la variante "di stampo mafioso", articolo 416 bis del Codice penale, è un'invenzione tutta italiana di cui ad esempio il sottosegretario Alfredo Mantovano dice che bisogna essere fieri perché è uno strumento insostituibile nella lotta alla criminalità organizzata. Anche quel "monstrum" che è il concorso esterno in associazione mafiosa è indispensabile? O non è piuttosto, detto in modo diverso, il vecchio reato di contiguità, una definizione opaca per situazioni opache da cui sembra davvero impossibile difendersi, quando si nasce in terre sensibili, si finisce per conoscere e magari frequentare amici o parenti di persone in odore di mafia e magari si decide di intraprendere una carriera politica? "E' un po' come se il medico che cura le cellule cancerose si mettesse a guardare anche quelle vicine...". Già ma o sono anch'esse malate e fanno parte del tumore da estirpare oppure sono sane, tertium non datur. "Appunto. Il concorso esterno è stato costruito apposta per il partecipe che non vuole essere 'stabilmente incardinato' nell'associazione. Tutta la difficoltà è nei canoni probatori: siccome sono sempre labili si finisce per colpire indiscriminatamente, spesso sulla semplice parola di un collaboratore di giustizia, magari solo per sentito dire. Anche l'imprenditore che per paura paga il pizzo può essere incriminato come concorrente esterno, come è già successo". L'Italia ha affrontato tre successive emergenze, terrorismo, mafia, corruzione, sempre con strumenti giuridici eccezionali, inasprimenti di pena, allungamento dei termini di carcerazione preventiva. Ma gli altri paesi che pure hanno avuto o hanno problemi simili come fanno?

(segue a pagina quattro)





## Mostri giuridici

**“Il processo breve è un’esigenza di tutti i cittadini e la completezza dell’indagine è un mito”**

*(segue dalla prima pagina)* Risponde il professor Flora: “La Spagna e la Gran Bretagna hanno adottato leggi speciali contro l’Eta e l’Ira ma pro tempore, noi siamo il paese dell’emergenza permanente che da quaranta anni logora e snatura il diritto. Ettore Gallo, ex presidente della Corte costituzionale e mio maestro, oltre che di Alfredo Mantovano, disse una volta che se quella contro la mafia è una guerra, allora si applichi senza ipocrisia il Codice penale militare di guerra. Prendiamo il 41 bis: limitare gli incontri tra il condannato e il suo avvocato, registrarne le conversazioni, è violare un principio basilare dello stato di diritto. Se l’avvocato è un colluso che venga radiato e punito, sennò lo si lasci libero di fare il suo lavoro. La Corte europea dei diritti dell’uomo ci ha bacchettato più volte su questo e sul regime carcerario in generale, ma pare che non interessi a nessuno”. C’è chi ha definito la proposta di legge cosiddetta del processo breve un’ignominia, un pugno in un occhio o addirittura un’amnistia generalizzata. “E’ una solenne sciocchezza. Che i processi vengano conclusi in tempi brevi è prima di tutto un’esigenza primaria del cittadino e dell’ordinamento giudiziario. A mandarla fuori dal seminato è l’impressione che sia fatta ad personam laddove dovrebbe valere per tutti ma proprio per tutti, incensurati e non, e per ogni tipo di reato. L’errore del legislatore è fare interventi estemporanei, non affrontare il problema nel suo insieme. A cominciare dalla necessità di fissare una scadenza al lavoro del pm oltre la quale deve decidere: o proscioglie o rinvia a giudizio. La completezza dell’indagine è un mito: nelle democrazie più avanzate la prova si forma in modo contraddittorio nel corso del dibattimento di fronte al giudice terzo. Invece il nostro processo penale è ancora di tipo inquisitorio, la riforma del 1989, peggiorata da successive sentenze della Corte costituzionale, mantiene nella sostanza lo strapotere dell’accusa. Siamo il solo paese europeo che nel secolo scorso non ha riformato né il Codice penale né quello di procedura penale. Siamo ancora quelli del Rocco. E dei suoi fratelli”.

**Lanfranco Pace**

